



DETERMINA A CONTRARRE

Determinazione dirigenziale n. 92 del 22.09.2022

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura sul territorio libico di nr. 3 ambulanze, mediante procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'esigenza nasce nell'ambito della Convenzione stipulata tra Ministero della Difesa, MAECI e AID per iniziative a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e di attuazione di iniziative umanitarie/tutela dei diritti umani, attuata tramite l'erogazione di contributi posti a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- con lettera avente protocollo M_D SSMD REG2020 0196061 del 11.12.2020 nell'ambito delle iniziative avviate in attuazione degli obiettivi ex art.2 della l.145/2016 e tenuto conto della richiesta avanzata dal Governo di Autorità Nazionale (GNA) libico per l'avvio di interventi di sminamento umanitario presso l'area metropolitana di Tripoli trasmessa a codesta Direzione Generale con la Nota verbale del 8 giugno 2020, la Difesa ha recepito l'istanza di contributo formulata all'Italia ed individuato un'apposita dotazione di materiali funzionali alla bonifica delle aree urbane di Tripoli da mine e ordigni esplosivi improvvisati, corredata altresì degli equipaggiamenti a supporto della sanità militare libica;
- la citata donazione è finalizzata nel rispetto delle procedure vigenti, anche rispetto a quanto stabilito dal Decreto legislativo n.66 del 15v marzo 2010 in materia di cessione di beni a favore di forze armate di Paesi stranieri, mediante l'acquisizione del materiale de quo da parte di AID, che provvederà per conto della Difesa a svolgere le attività di cessione, ivi compreso il trasporto verso il Teatro Operativo;

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere pertanto presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Visti gli articoli:

- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*, nonché l'art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare

che “... l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute...”;

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

- il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (“Sostegno bis”);

Richiamato il comma 6 dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di fissare la base d'asta in Euro 800.000,00# IVA esente ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72, ivi comprese le spese di pubblicità, successivamente rimborsate dalla ditta aggiudicataria;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs.50/2016 in quanto trattasi di beni/servizi standardizzati, le cui condizioni sono definite dal mercato;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG

Dato atto che, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo ad una esecuzione funzionale dell'appalto;

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica;
- 3) di approvare i capitolati tecnici che fissano i requisiti delle ambulanze, nonché il Bando e disciplinare di gara che stabiliscono le modalità ed i requisiti che l'operatore economico deve possedere per la partecipazione alla presente procedura d'appalto;
- 4) di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di beni/servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
- 5) di porre a base d'asta la somma di €. 800.000,00# IVA esente ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72, ivi comprese le spese di pubblicità, successivamente rimborsate dalla ditta aggiudicataria;
- 6) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 7) di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la

- stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- 8) che le somme previste, quale contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, previsto dall'art. 1, co. 65 della L. 266/2005, sono €. 375,00# per la Stazione Appaltante ed €. 80,00# per gli Operatori Economici;
 - 9) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità elettronica;
 - 10) di stabilire che il responsabile del procedimento è il *Ten. Col. com. Massimo DECANDIA*;
 - 11) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Roma, li 22.09.2022

***Il Capo Ufficio Contrattualistica Societaria
e Processi di Approvvigionamento***

Ten. Col. com. Massimo DECANDIA



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola LATORRE



